

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 18/11/2025

FATTO

Il ricorrente lamenta in primo luogo la illegittimità delle segnalazioni pregiudizievoli effettuate dall'intermediario resistente nei SIC CRIF, CTC ed Experian, non avendo ricevuto il preavviso prescritto dalla normativa vigente in materia. Sostiene di non essere stato debitamente informato sulla finalità del trattamento dei suoi dati sensibili o sui tempi di conservazione, nonché sull'eventuale uso di trattamenti o processi decisionali automatici. Contesta inoltre la legittimazione della segnalazione presso la Centrale dei Rischi in mancanza dei requisiti necessari per l'appostazione a sofferenza e dunque del presupposto sostanziale per tale segnalazione. Precisa che l'intermediario, dopo aver ammesso l'omissione della prima lettera di imminente segnalazione rettificando la segnalazione per uno specifico lasso di tempo, in seguito ha fatto riferimento a un'ipotetica lettera di preavviso senza fornire copia e tracciabilità.

Chiede, pertanto, che l'intermediario sia tenuto alla cancellazione delle segnalazioni, oltre che a risarcire un danno all'immagine pari ad € 5.000.

L'intermediario, premesso che il ricorrente intratteneva presso la banca il conto corrente n. **344, al quale era stata concessa l'apertura di credito (c.d. fido) per l'importo di € 1.000,00, e che lo stesso aveva l'obbligo contrattuale, disatteso, di disporre del rapporto entro il limite del fido accordato, precisa

che, a seguito dell'addebito delle spese della carta di credito, in data 10.07.2020, ha registrato uno sconfinco extra fido non autorizzato e mai sanato. Di conseguenza, in data 17.02.2021, tramite raccomandata a/r ha comunicato la revoca del fido precedentemente concesso. Successivamente, a seguito del reclamo del ricorrente, ha cancellato le segnalazioni relative all'utilizzo extra fido dal 31.03.2020 al 31.03.2021 presenti in Crif ed Experia, respingendo invece l'istanza di cancellazione della segnalazione a sofferenza presso Crif e quella presso CR, decorrente dal 30.09.2021 al 31.08.2024 per lo sconfinco di conto corrente non autorizzato, in quanto legittima sia sotto il profilo formale che sostanziale. In particolare, dichiara che la segnalazione a sofferenza è stata preceduta dall'invio della comunicazione di preavviso spedita a mezzo a/r regolarmente ricevuta in data 29.04.2021 e che l'apposizione a sofferenza è stata effettuata in seguito all'esito negativo pervenuto dalla società di recupero crediti, che ha riscontrato l'impossibilità di stabilire con il cliente un contatto utile per il risanamento della posizione debitoria. Alla luce dei tentativi di recupero risultati vani, in data 26.09.2024 ha chiuso infine il rapporto con la messa a perdita del relativo importo (€ 2.740,86). In merito alla segnalazione a sofferenza, evidenzia che la stessa è stata effettuata a decorrere dal settembre 2021, ovvero decorsi oltre 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di preavviso da parte del cliente (29.04.2021) e, quanto al presupposto sostanziale, evidenzia che la situazione di sconfinco si è cristallizzata a decorrere dal mese di luglio 2021 e non è mai stata rimborsata. Conclude che tale segnalazione è cessata a settembre 2024 quando la posizione debitoria del cliente è stata messa a perdita.

Chiede, pertanto, che il ricorso venga respinto.

Nel replicare il ricorrente argomenta che nelle controdeduzioni l'intermediario continua a non voler produrre quanto contestato in merito alla mancata sottoscrizione della informativa *privacy* e al contratto sottoscritto. Quanto al mancato preavviso, osserva che la resistente fa riferimento a una lettera di iscrizione a sofferenza in CR che nulla ha a che vedere con l'oggetto del ricorso e, inoltre, non fornendo indicazioni generali sul contratto, l'intermediario impedisce di verificare se l'indirizzo della comunicazione sia quello effettivamente indicato dal consumatore per le comunicazioni tra le parti.

L'intermediario, ribadendo quanto affermato in sede di controdeduzioni, ha ulteriormente replicato di avere correttamente inviato la comunicazione di preavviso della segnalazione a sofferenza, spedito all'indirizzo censito nell'area anagrafica del cliente e mai modificato. Inoltre, facendo seguito alle richieste formulate, ha prodotto copia del preavviso di segnalazione con indicazione del "barcode spedizione", modulo apertura rapporto di conto corrente in cui il cliente ha negato il consenso per le sole segnalazioni di tipo positivo e informativa *privacy* relativa ai SIC pubblicata sul sito istituzionale.

DIRITTO

Parte ricorrente chiede, in primo luogo, la cancellazione delle segnalazioni negative operate dall'intermediario convenuto in quelli che definisce genericamente "SIC", che nel ricorso individua in CRIF, Experian e CTC. Tuttavia, a supporto delle proprie istanze produce unicamente stralcio di una visura in CRIF e, poiché non constano in atti altre visure, non è possibile esaminare la correttezza di eventuali segnalazioni presenti in altre ed ulteriori banche dati. Parte resistente afferma di aver cancellato le segnalazioni relative all'utilizzo dell'extra fido dal 31.03.2020 al 31.03.2021 presenti in CRIF ed Experian e, sotto quest'ultimo profilo, il ricorrente, in sede di repliche, non oppone contestazioni relative a tale cancellazione e il suo interesse sembra, quindi, essere stato soddisfatto.

Ciò posto, il Collegio procede con la valutazione relativa alla segnalazione in CRIF, che l'intermediario afferma di non aver cancellato e, dunque, a quella a sofferenza, a partire da maggio 2021. Secondo la tesi della parte resistente, la stessa è avvenuta a seguito di uno sconfinamento oltre il fido, risalente a novembre 2020 e non ripianato dal ricorrente, in seguito al quale ha revocato il fido (17.02.2021), portando il saldo a € -2.207,69.

Parte ricorrente contesta la legittimità della segnalazione in primo luogo in quanto avvenuta in mancanza del preavviso di segnalazione. Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF è onere dell'intermediario fornire la prova di aver tempestivamente avvisato il debitore dell'imminente segnalazione (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012). Il preavviso deve avvenire almeno quindici giorni prima della segnalazione e deve essere inviato a debitori ed eventuali garanti (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 7314/2016; Collegio di Bari 21116/2021; Collegio di Bologna, n. 18731/2020).

Al fine di dimostrare la ricezione da parte del ricorrente del preavviso di segnalazione, l'intermediario allega le evidenze quali la lettera contenente il preavviso di segnalazione tramite sistema di raccomandata a/r, che risulta consegnata in data 23/04/2021, oltre alla copia del contratto di conto corrente, ove è indicato l'indirizzo di residenza del ricorrente che coincide con quello indicato nella raccomandata. Si tratta di documentazione che, per costante orientamento Collegi ABF, è idonea a provare la ricezione del preavviso di segnalazione essendovi coincidenza tra i riferimenti numerici risultanti dalle attestazioni dello spedizioniere e quelli riportati sulle comunicazioni contenenti il preavviso. Essendo stata preceduta dalla necessaria comunicazione, il Collegio ritiene pertanto la segnalazione correttamente effettuata.

Parte ricorrente lamenta altresì l'illegittimità della segnalazione nella Centra dei Rischi, per carenza del presupposto tanto formale quanto sostanziale.

In merito al primo aspetto, parte ricorrente lamenta l'illegittimità della segnalazione contestata in quanto non preceduta dall'informativa preventiva prevista dall'art. 125 t.u.b.

Sul punto parte resistente afferma che tale informativa non costituirebbe presupposto di legittimità secondo il costante orientamento dei Collegi ABF e che la prima segnalazione a sofferenza risale al mese di settembre 2021 e che ha inviato, tramite raccomandata a/r ad aprile 2021 il preavviso di segnalazione a sofferenza. Si tratta della medesima comunicazione già sopra esaminata e ritenuta idonea ad integrare il presupposto di legittimità formale. Peraltro, il Collegio sul punto ritiene di precisare che secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, confermato di recente dalla decisione n. 4519/2023 resa dal Collegio di Coordinamento, *«l'invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa»*.

Parte resistente contesta altresì l'assenza del presupposto sostanziale in quanto non vi sarebbe stata una situazione oggettiva di incapacità finanziaria. Dalla documentazione versata in atti dalla resistente emerge tuttavia che, alla luce degli sconfini registrati, persistenti per mesi, parte ricorrente non ha mai provveduto al rientro, anche parziale, di quanto richiesto, né in sede di repliche ha fornito ulteriori evidenze a supporto della propria tesi.

Il Collegio, valutata pertanto la legittimità formale e sostanziale anche della segnalazione in CR, ritiene anche tale domanda non meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE